

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E DEI SOCI DEL GRUPPO ASTROFILI DI SCHIO APS DEL 04 NOVEMBRE 2022

Alle ore 21,00 del 04 NOVEMBRE 2022, Il Presidente del Gruppo Astrofili di Schio APS Sig. Giuseppe Peltran dà il benvenuto ai soci presenti in sede e on line facendo presente che in base all'ordine del giorno riportato sull'avviso di convocazione si dà inizio all'assemblea ORDINARIA. Come previsto dall'art. 9 dello Statuto l'assemblea si svolge in seconda convocazione in quanto all' ora stabilita per la prima convocazione non era presente il numero legale dei soci iscritti che per l'anno 2022 assommano a n. 44.

Al momento sono presenti N 18 soci DI CUI: N 12 .in presenza, N. 4 in collegamento on line (ZOOM) N. 2 deleghe per un totale di 18 soci.

Ordine del giorno:

- a) Nomina presidente e segretario dell'assemblea
- b) Approvazione modifiche statuto richieste dall' Ufficio RUNTS Regione Veneto
- c) Varie ed eventuali



In base all'art. 10 dello statuto Si provvede alla nomina del Presidente dell'Assemblea nella persona del Sig. Dal Grande Renzo che viene nominato all'unanimità per alzata di mano e singola conferma vocale.

A sua volta il Presidente dell'assemblea propone la nomina del socio Marchiori Lamberto a Segretario dell'Assemblea e 3 scrutatori nelle persone di: ROSA FRANCESCO, BRENTONICO MAURO, CORRADIN GIANLUIGI, proposta accettata all'unanimità.

Il Sig. Dal Grande Renzo presidente dell'assemblea, dopo aver constatato la presenza di tutti i consiglieri dà inizio all'assemblea ordinaria per la modifica, integrazione e approvazione del nuovo statuto redatto, modificato e integrato a sensi del D.lgs 03 Luglio 2017 n. 117. e come richiesto dall'ufficio RUNTS Regione Veneto in data 05 ottobre 2022.

Il segretario Sig. Marchiori Lamberto da lettura delle modifiche come di seguito specificato

Art 4 Sostituite le parole (a tutti coloro) con "A TUTTE LE PERSONE FISICHE

Art.8 Annullata l'esclusione dal voto in assemblea dei soci minorenni e viene così riformulato:

"Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Art. 11 Viene stralciata ed esclusa la parte in cui era prevista la cooptazione in caso di mancanza di uno o più consiglieri e pertanto viene aggiornato come segue:

"L'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per sostituirli"

Art. 14 La frase – l'avanzo di gestione non può essere divisa tra gli associati nemmeno in forma indiretta - viene così riformulata –

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

Handwritten signature in blue ink, likely of the President or Secretary.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink, possibly "M. Sini".

Art. 15 La frase: "per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile" Viene così sostituito:

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo settore e, per quanto compatibili, quelle del Codice Civile.

Prende la parola il presidente dell'assemblea Sig. Dal Grande Renzo per chiedere se ci sono commenti e/o richieste di modifiche e non essendoci nessun intervento da inizio alla votazione per alzata di mano e per chiamata singola che dà il seguente risultato:

FAVOREVOLI n 18: CONTRARI: nessuno ASTENUTI: nessuno, Pertanto il nuovo statuto viene approvato all'unanimità.

Alle ore 21,20 il Presidente dell'assemblea Sig. Dal Grande Renzo dichiara chiusa l'assemblea ordinaria dei soci.

Il Segretario
Marchiori Lamberto

Il Presidente
Dal Grande Renzo

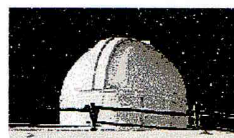
Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno
REGISTRATO IL 10-11-2022
AL N. 1599 SERIE 3
TASSE LIQUIDATE EURO. ESENTE



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



Gruppo Astrofili di Schio APS



Osservatorio Astronomico "Don Francesco Faccin"

Sede: via F.lli Pasini, 46 - 36015 Schio (VI)



STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei

soci del 04 Novembre 2022





ART. 1 – DENOMINAZIONE — SEDE

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"GRUPPO ASTROFILI DI SCHIO APS", Associazione non riconosciuta di promozione sociale.

L'Associazione ha sede legale in Schio (VI) — Via Pasini, 46 CF 92000810249.

Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – FINALITA'

L'Associazione, Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha come scopo fondamentale riunire un gruppo illimitato di persone sotto l'insegna dell'amicizia e della passione per l'astronomia.

Le attività che il Gruppo Astrofili si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati sono: organizzare mediante proposte di apposite manifestazioni, serate osservative, conferenze e corsi di formazione orientate all'osservazione del cielo, in generale si propone per divulgare e diffondere la scienza astronomica in tutte le sue specificità, per la collaborazione nella ricerca scientifica con enti ed istituti (lettere h – i art. 5 c. 1 del DLGS 117/2017), promuovere e favorire la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni ambientali riferite all'illuminazione onde salvaguardare il Cielo notturno limitando l'inquinamento luminoso.

L'Associazione non ha fini di lucro e non ha carattere politico.

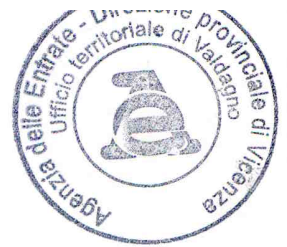
L'Associazione potrà svolgere attività commerciali occasionali, del tutto accessorie, utili al raggiungimento dei propri fini, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 3 – PATRIMONIO (raccolta fondi)

Il patrimonio è costituito:

- a) delle quote sociali e dagli eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) da contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività commerciali marginali, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Vige l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 4 – ASSOCIATI

L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi. Il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore a 7 persone.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Per l'ammissione a socio il richiedente deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decide sulla richiesta di ammissione in occasione della prima seduta successiva alla presentazione della domanda e, in caso di accoglimento, verificato l'avvenuto versamento della quota associativa, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro soci.

In caso di non accoglimento la decisione deve essere motivata.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'organo di amministrazione in occasione della successiva convocazione.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Per i richiedenti con età inferiore ai 18 (diciotto) anni la domanda di ammissione dovrà essere firmata da un'esercente la patria potestà.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, versare la quota sociale (intrasmissibile e non rimborsabile) nei termini stabiliti e di collaborare al buon andamento dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con l'Associazione, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal Libro soci, perciò eventuali successive variazioni devono essere tempestivamente comunicate al Consiglio Direttivo.



ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde con la morte, con il recesso e con l'esclusione.

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può escludere dall'Associazione il socio che abbia tenuto un comportamento dannoso e lesivo nei confronti dell'Associazione e dei singoli soci; che non abbia provveduto, nonostante specifico richiamo del Consiglio Direttivo, al versamento della quota associativa annuale per due esercizi consecutivi.

L'esclusione del socio deve essere ratificata dall'Assemblea.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. I soci receduti o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non potranno chiedere il rimborso delle quote associative né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- Il consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo se nominato

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti gli associati.

I soci sono convocati dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea con apposito avviso contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, esposto nei locali della sede sociale ed inviato al domicilio di ciascun socio tramite posta o mail, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.

L'assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva annualmente il bilancio di esercizio, redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Spetta all'Assemblea straordinaria:
- l'acquisto, la vendita e la locazione di immobili;
- l'approvazione e la modificazione dello Statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (in proprio o per delega) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio devono essere prese con la maggioranza del tre quarti dei soci aventi diritto al voto (in proprio o per delega); anche per la 2^a convocazione l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza dei tre quarti dei soci (in proprio o per delega).

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci iscritti nell'anno sociale in corso e, eventualmente, in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci se ordinaria e con l'intervento della maggioranza assoluta dei soci se straordinaria.

Essa delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.

Ogni socio, in regola con il pagamento della quota associativa, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 Marzo dell'esercizio in corso, ha diritto ad un voto.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di due (2) deleghe.

La discussione e la deliberazione dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

ART. 9 – ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea nomina fra i soci presenti il proprio Presidente su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea propone a sua volta la nomina di un segretario e di due o più scrutatori tra i soci presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, nonché la regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea;
- dirigere e regolare la discussione;
- proclamare i risultati delle votazioni.

Spetta agli scrutatori:

- il conteggio dei soci presenti;
- il conteggio dei voti espressi dai soci nelle singole votazioni.

ART. 10 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.

Le votazioni avvengono in modo palese e normalmente per alzata di mano.

La nomina delle cariche sociali avviene per scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. I componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo (Eventuale) sono eletti mediante scheda su cui possono essere espresse un numero massimo di preferenze corrispondenti al numero di coloro che devono essere eletti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

I componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente e dal segretario.



ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti non inferiore a 5 (cinque) e per un massimo di 7 (sette), eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti alla carica di Consigliere, e se eletti decadono, gli interdetti, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche se temporanea, dai pubblici uffici. Se nel corso del biennio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per sostituirli.

I Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma restano in carica fino alla scadenza del mandato conferito ai Consiglieri uscenti.

In seno al Consiglio Direttivo sono nominate le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Il Presidente:

- convoca l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è rieleggibile per massimo tre mandati consecutivi e lo può essere ancora dopo almeno un biennio di interruzione.

Il Vicepresidente:

- supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza e/o vacanza.

Il Segretario:

- assiste il Presidente ed il Vicepresidente nelle loro funzioni; partecipa altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea, controlla la conformità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea allo Statuto ed al programma approvato.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio Direttivo le decisioni concernenti:

- la determinazione delle quote associative e di quelle annuali;
- la determinazione degli indirizzi di gestione e di organizzazione dell'Associazione;
- la programmazione delle varie attività da proporre alla compagine sociale;
- la stesura della relazione morale finanziaria annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione dei beni materiali necessari per lo svolgimento dell'attività sociale entro un valore massimo di euro 10.000 (diecimila), fatta eccezione per quanto riservato dallo Statuto all'Assemblea dei soci;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- l'ammissione, l'esclusione ed il recesso dei soci.

Il Consiglio Direttivo può conferire ai singoli Consiglieri i poteri per il compimento di specifici atti o categorie di atti.



Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà esserne data notizia ai Consiglio Direttivo durante la sua prima riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata dall'Organo di controllo, se nominato, oppure da un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso ai Consiglieri anche per vie brevi almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con voto palese e sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto un verbale che va riportato sul Libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o per volere dell'Assemblea.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
□ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale libera spettano al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente.

La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale possono essere inoltre attribuite dal Consiglio anche a singoli Consiglieri per determinati atti o, stabilmente, per determinate categorie di atti.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività sociali di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 15 – NORMA INTEGRATIVA

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice del terzo settore, per quanto compatibili, quelle del Codice Civile.

ART. 16 – NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.



Registrato presso l'Agenzia delle Entrate – sede di Valdagno – n.

serie

del